



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore ROSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022**

Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso delle cinture di sicurezza sui veicoli adibiti ad uso di scuolabus

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende affrontare il tema della sicurezza del trasporto scolastico, in seguito a numerosi episodi di ferimenti tra i bambini per il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza.

Attualmente infatti solo i passeggeri dei mezzi delle categorie M1 (veicoli per trasporto di persone fino ad otto passeggeri) e di tutte le categorie N (veicoli per il trasporto di merci) sono obbligati ad allacciare le cinture. Per quelli, invece, delle categorie M2 e M3, cioè dei veicoli con almeno quattro ruote per il trasporto di persone con più di otto posti oltre al conducente, con massa sia inferiore (M2) che superiore (M3) a 5 tonnellate, l'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 7 prevede solo che i passeggeri debbano essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli apposti in modo ben visibile su ogni sedile o a voce dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo, o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Inoltre, il comma 6 del citato articolo 172 prevede genericamente che tutti gli occupanti, di età supe-

riore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 e M3, debbano utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza (ma non espressamente le cinture) di cui i veicoli stessi siano provvisti, come anche previsto dalla direttiva 2003/20/CE.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, modifica l'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, inserendo un nuovo comma *7-bis* il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutti i veicoli di categoria M2 e M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso di scuolabus dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla stessa data non sarà più consentita la circolazione dei veicoli che ne siano sprovvisti.

Inoltre, per rendere più chiaro l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza anche sugli autobus adibiti a scuolabus, è previsto l'inserimento di tale categoria di mezzi, gli M2 e M3 adibiti ad uso di scuolabus, nell'elenco dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 172 che pone tale obbligo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « categorie M1, » sono inserite le seguenti: « M2, M3, »;

*b)* dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2023, tutti i veicoli di categoria M2 e M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso di scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è consentita la circolazione dei veicoli di cui al primo periodo se sprovvisti di cinture ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *7-bis* dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.